

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

**Oggetto: CONVENZIONE CON LA STRUTTURA RESIDENZIALE PER MALATI PSICHICI
DENOMINATA "SOTERIA" DI JESI ANNO 2014 E SALDO ANNI 2012 - 2013**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . - . - .

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente l'U.O. Controllo di Gestione – Area Economico Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ciascuno per quanto di competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina.
2. Approvare la stipula di un atto di convenzione con la Coo.s.s. Marche soc.coop. p.a. di Ancona per il ricovero dell'utenza psichiatrica, seguita dal Dipartimento Salute Mentale dell'Area Vasta 2, presso la struttura residenziale "Soteria" di via Tabano n. 51 di Jesi (n. 10 p.l.), gestita dalla medesima Cooperativa, nei termini di cui allo schema contrattuale che sotto forma di allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 1).
3. Stabilire che l'efficacia della convenzione decorra dal 01/01/14 fino al 31/12/14.
4. Autorizzare il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale o suo delegato a provvedere, nei termini e con la rigorosa osservanza delle modalità poste nella convenzione, all'ammissione dell'utenza psichiatrica nella struttura residenziale di che trattasi con il riconoscimento a carico dell'Area Vasta stessa dei conseguenti oneri di ricovero.
5. Prendere atto dell'ulteriore inserimento di n. 2 assistiti (C. S. e B. A) avvenuto nel corso dell'anno 2014, nel rispetto della capacità ricettiva massima della struttura di n. 12 p.l., e che si è reso necessario sulla base delle motivazioni contenute nel progetto riabilitativo individualizzato redatto dal competente DSM.
6. Corrispondere alla Coo.s.s. Marche soc.coop.p.a. di Ancona la retta di ricovero di cui all'art. 6) della convenzione, secondo le scadenze temporali nella stessa previste, su presentazione di regolare fattura debitamente vistata per la liquidazione dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'Area Vasta 2 o suo delegato.
7. Dare atto che per l'anno 2012 il costo complessivo per la gestione del rapporto convenzionale di cui trattasi è stato di € 662.640,86 liquidabile per intero in quanto inferiore al tetto massimo di spesa

- contrattualmente fissato in € 677.165,00, fermo restando la congruità dell'assistenza prestata nel medesimo anno debitamente attestata dal Direttore dell'u.o.c. Psichiatria di Jesi
8. Dare atto che per l'anno 2013 il costo complessivo per la gestione del rapporto convenzionale di cui trattasi è stato di € 650.665,69 liquidabile fino alla concorrenza del tetto di spesa contrattualmente fissato in € 650.600,00 fermo restando la congruità dell'assistenza prestata nel medesimo anno debitamente attestata dal Direttore dell'u.o.c. Psichiatria di Jesi
 9. Prendere atto e autorizzare le proroghe/inserimenti effettuati presso la Comunità Soteria dal DSM-u.o.c. Psichiatria di Jesi nell'anno 2014 con riferimento agli assistiti le cui generalità risultano nei piani terapeutici individualizzati conservati presso i competenti uffici e che per ragioni legate alla tutela della riservatezza non sono conoscibili che agli operatori direttamente interessati al trattamento dei dati.
 10. Determinare a calcolo per l'anno 2014, tenuto conto dei giorni di occupazione effettivi della struttura ad oggi contabilizzati, in € 522.000,00= IVA inclusa, il costo complessivo per la gestione del rapporto convenzionale di cui trattasi, precisando che:
 - € 445.599,28 è riferito alla esecuzione del rapporto convenzionale in oggetto per n. 10 p.l. ;
 - € 76.400,72 è riferito all'occupazione degli ulteriori 2 p.l.
 11. Dare atto che la spesa di cui al precedente punto graverà sul budget dell'Area Vasta 2 con riferimento al conto economico 0505100105 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche".
 12. Delegare il Direttore dell'Area Vasta 2 affinché provveda alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale in oggetto subordinatamente alla sua approvazione da parte del DG/ASUR.
 13. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
 14. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Giulietta Capocasa)




IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gianni Geraga)




U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della UOC Direzione Amm.va Territoriale, attestano che il costo derivante dall'adozione del presente provvedimento, calcolato in complessivi € 522.000,00= IVA inclusa, verrà iscritto al conto economico 0505100105 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche" del Bilancio 2014.

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione

Dr.ssa Letizia Paris



Il Responsabile del Procedimento
u.o. Gestione Economico Finanziaria
Rag. Lofana Barbetta



Numero	822	Pag. 3
Data	09 DIC. 2014	

la presente determina consta di n. ___ pagine e di n. ___ allegati in formato cartaceo che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Direzione Amministrativa Territoriale

DISPOSIZIONI NORMATIVE E ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO

- L. 8/11/00 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- DPCM 14/2/01 e s.m.i. che approva l’atto di indirizzo e coordinamento relativo all’integrazione socio-sanitaria stabilendo all’art. 4, comma 1, che la “regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi”;
- DPCM 21/5/01 n. 308 recante il regolamento concernente i requisiti minimi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- DPCM 29/11/2001 e s.m.i. “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”;
- L.R. n. 43/88 e s.m.i. nella cui lettera e spirito trova fondamento e ragione la scelta dell’Amministrazione Sanitaria di addivenire alla stipula del rapporto di collaborazione di cui trattasi per la gestione della residenzialità di via Tabano;
- L.R. 6/11/02 n. 20 “disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale” come novellata ed integrata da disposizioni di legge successive tra le quali, la LR n. 2/2006, art. 23 (Legge Finanziaria 2006) e la L.R. n. 2/2007, art.44 (Legge Finanziaria 2007);
- Regolamento Regionale n. 1 del 08/03/2004 e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1/11/1999 che approva il Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale 1998-2000;
- D.G.R.M. n. 132 del 6 /7/2004 recante “Progetto obiettivo tutela salute mentale 2004/2006”;
- D.P.R. 07/04/2006 di “Approvazione del Piano sanitario nazionale 2006-2008”;
- D.A. 1/3/2000 n. 306, Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002;
- D.A. 29/07/2008 n. 98, “Piano Sociale 2008/2010 –Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale in processo di continuità stabilizzazione e integrazione delle politiche di welfare”;
- DGRM n. 1544 del 10/11/2008 “Attuazione del piano sociale 2008/2010 –Approvazione dell’accordo circa i criteri di riparto agli Enti Locali e Ambiti Territoriali Sociali del fondo unico per le politiche sociali”;
- Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 62 del 31/7/07 di approvazione del Piano Sanitario Regionale 2007/2009;
- Nota/PEC Servizio Politiche Sociali della Regione Marche prot. 34068/16/01/2014 ;
- Nota DG ASUR prot. 3702 del 12/02/2014 ASUR DG di trasmissione della nota del dirigente Servizio Politiche Sociali della Regione Marche prot. 34068
-

PRESUPPOSTI DI FATTO

La COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a. risulta iscritta all’albo regionale delle cooperative sociali di tipologia A con ambito di operatività per i servizi socio-assistenziali e sanitari educativi, giusto il decreto del Dirigente dei Servizi Sociali n. 284 del 20/10/95; la medesima cooperativa con decreto del Dirigente dei Servizi Sociali n. 1 del 21/1/99 è stata autorizzata all’apertura e al funzionamento di una struttura residenziale per un massimo di 10 posti letto, destinata a malati psichici

che hanno superato la fase acuta e sub-acuta della malattia, struttura denominata "Soteria" sita in Jesi alla via Tabano n. 51.

Successivamente all'entrata in vigore della L.R. 20/2002, recante la disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sociali, la Coos Marche di Ancona ha conseguito l'autorizzazione per la comunità "Soteria" quale comunità alloggio per persone con disturbi mentali, suddivisa in due moduli;

- comunità n. 1 - autorizzata con atto rilasciato dal Comune di Jesi n. 1 del 23/03/2009, per n. 6 p.l.
- comunità n. 2 - autorizzata con atto rilasciato dal Comune di Jesi n. 2 del 10/07/2007, per n. 6 p.l.

Dei n. 12 p.l. autorizzati solo n. 10 formano oggetto della presente convenzione, ciò non di meno deve darsi atto che nel corso dell'anno 2014 si è reso indispensabile procedere all'inserimento di ulteriori n. 2 assistiti presso la comunità medesima e che, pertanto il conseguente onere di spesa va ad incrementare il costo complessivo della convenzione limitatamente all'anno in corso e senza che ciò incida sul budget destinato alla gestione della comunità Soteria per gli anni a venire che dovrà comunque essere calcolato sulla base del n. 10 p.l. oggetto di convenzione salvo atti specifici di integrazione della spesa.

A partire dall'anno 1999, questa Amministrazione già ASL n. 5 di Jesi, con deliberazione del Direttore Generale, n. 519 del 23/4/1999, approvava la stipula di un atto di convenzione con la Coos Marche di Ancona per il ricovero dell'utenza psichiatrica, seguita dal dipartimento di salute mentale dell'Azienda stessa, presso la struttura residenziale denominata "Soteria", allora unica struttura residenziale del privato sociale a supporto dell'attività riabilitativa psichiatrica del dipartimento di salute mentale.

Siffatto accordo convenzionale è stato oggetto di rinnovo per gli anni successivi con gli atti che di seguito si richiamano:

- anno 2010 determina DG/ASUR 1133 del 20/12/2010 approvata con DGRM n. 50 del 17/01/2011;
- anno 2011 determina DG/ASUR 674 del 18/07/2011 approvata con DGRM n. 1269 del 26/09/2011;
- anni 2012-2013 determina DG/ASUR 884 del 11/12/2013.

Nell'anno 2012 il costo connesso al rapporto convenzionale di che trattasi, che si attesta in € 662.640,86, è interamente liquidabile in quanto inferiore al tetto massimo di spesa contrattualmente fissato in € 677.165,00; nell'anno 2013 il costo consuntivato si attesta in € 650.665,69 liquidabile fino alla concorrenza del tetto di spesa contrattualmente fissato in € 650.600,00, secondo quanto previsto nella determina di recepimento degli accordi anni 2012-2013 n. 884/DG/ASUR dell'11/12/2013, pertanto la Coos Marche dovrà produrre nota di credito dell'importo non liquidabile e consistente in € 65,69.

La liquidazione a saldo delle competenze contabilizzate dalla Coos Marche per le prestazioni rese in favore degli ospiti della Comunità Soteria può essere effettuata tenuto conto dell'esito positivo dei controlli effettuati rispetto alla congruità dell'assistenza medesima che sono stati svolti sia dall'u.o.c. Psichiatria di Jesi, il cui Direttore Dr. M. Mari ha debitamente sottoscritto tutte le fatture e i relativi allegati, sia dal Nucleo Controllo Prestazioni Sanitarie - AV2 che ha verbalizzato l'attività di controllo svolta presso la struttura privata convenzionata Soteria (verbale prot. n. 23134 del 21/02/2013).

Si precisa che come specificato espressamente nella ridetta determina n. 884/2013, tale spesa scaturisce da un utilizzo pieno della ricettività della struttura per n. 10 p.l., nonché dall'assistenza integrativa e individualizzata garantita dalla Cooperativa a pazienti che abbisognano, in via temporanea, di maggiore assistenza come nel caso di ricoveri presso strutture ospedaliere o di percorsi di accompagnamento verso altre forme di residenzialità o reinserimento sociale, sulla base del progetto di recupero individualmente elaborato dal DSM che ha in carico l'assistito.

In proposito deve darsi atto che per alcuni assistiti già a partire da fine anno 2011 è stato previsto un percorso volto ad un graduale passaggio degli stessi dalla comunità Soteria al territorio attraverso un progetto di accompagnamento verso una autonomia di vita.

Tale forma di supporto assistenziale è stato prestato dai medesimi educatori della comunità Soteria, quale assistenza integrativa e personalizzata prevista nella determina DG/ASUR 884/2013 e nel relativo contratto all'art. 2, fino al tetto massimo di spesa sopra indicato con riferimento alle due annualità. Inoltre tale percorso assistenziale verso una autonomia di vita degli assistiti sprovvisti di una rete familiare rappresenta un valido apporto al contenimento della mobilità passiva nell'ambito della salute mentale come previsto dal Servizio Salute della Regione Marche con nota prot. 740847 del 30/10/2012 riconfermata con circolare del DG/ASUR prot. 5870 del 1803/2013.

MOTIVAZIONI GIURIDICHE

La scelta di addivenire, nell'anno 1999, alla stipula del primo rapporto convenzionale con la struttura per disabili psichici di Tabano va inquadrata nell'ambito della cornice normativa statale e regionale, con particolare riferimento al D.P.R. 01/11/99 di approvazione del progetto obiettivo "tutela salute mentale 1998-2000" e alla L.R. n. 43/88 e alla L. R. 20/2002 nella cui lettera e spirito trae fondamento l'intrapreso rapporto di collaborazione con la residenzialità di che trattasi. Infatti tra gli obiettivi principali da perseguire nell'ambito della salute mentale il progetto obiettivo 1998/2000, in linea con il Piano Sanitario Nazionale, prevedeva un'azione complementare e coordinata di tutti i soggetti e le istituzioni, a vario titolo coinvolti, al fine di ridurre le conseguenze disabilitanti dei disturbi mentali anche attraverso la ricostruzione del tessuto affettivo, relazionale e sociale dell'individuo a rischio di cronicizzazione e di emarginazione sociale.

Il medesimo progetto obiettivo 1998/2000, in continuità logica con quanto previsto dal precedente P.O. 1994/1996, prevede a tale scopo strutture residenziali a ciclo continuativo o diurno con caratteristiche prevalentemente sociali quale è la comunità alloggio per disabili psichici di via Tabano autorizzata ai sensi della L.R. n. 20/2002.

Tale struttura residenziale presenta le caratteristiche individuate dal P.O. in quanto gestita dal privato sociale, collocata in località urbanizzata e facilmente accessibile con adeguati spazi verdi all'esterno; inoltre l'autorizzazione al funzionamento rilasciata in prime cure con decreto del Dirigente dei Servizi Sociali e successivamente confermata con atti autorizzatori rilasciati dal Comune di Jesi ai sensi della L.R. 20/2002, hanno garantito la dotazione dei requisiti di qualificazione strutturali ed organizzativi previsti nella normativa invocata e nei relativi regolamenti regionali di attuazione; giova precisare che in sede di accordo locale tra la Coo.ss. Marche titolare e gestore della struttura e l'ASUR/Zona Territoriale n. 5 di Jesi sono stati concordati ulteriori requisiti in termini di personale anche superiori allo standard previsto per l'autorizzazione e funzionali alla migliore e più adeguata gestione dei programmi individualizzati di recupero.

L'esperienza intrapresa con la comunità alloggio di Tabano è risultata di fondamentale importanza nell'ambito dell'integrazione socio-sanitaria per la realizzazione di progetti abilitativi psicologici che si sono rilevati efficaci al superamento dello stigma psichiatrico e al proficuo sviluppo della terapia multifamiliare.

Tale forma di residenzialità risulta indispensabile alla fine di un programma terapeutico-riabilitativo in strutture sanitarie in favore degli assistiti privi di validi riferimenti familiari e che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di reinserimento sociale.

La Comunità alloggio in oggetto offre una abitazione adeguata e confortevole in grado di creare le condizioni per una vita comunitaria parzialmente auto-gestita secondo un progetto integrato socio-sanitario predisposto e condiviso dagli operatori dei servizi sociali e del Dipartimento Salute Mentale.

L'utilità dell'intervento assistenziale fornito dalla struttura "Soteria" di via Tabano e la valenza qualitativa della stessa, sia nell'accoglienza, sia nelle alte capacità abilitativo-sociali e di promozione della salute mentale, hanno motivato il responsabile del DSM dell'Area Vasta 2 a riproporre per l'anno

2014 la prosecuzione dei ricoveri già in atto, cui si aggiungono due nuovi inserimenti, si che la potenzialità operativa della struttura anche per l'anno 2014 continua ad essere sfruttata in modo pieno. Con il presente atto, sottoscritto anche dal Direttore DSM AV2 e dal Direttore U.O.C Psichiatria di Jesi, si sottopone la necessità del ricovero di tutti i n. 12 presenti nella Comunità fino al 31/12/2014, sulla base dei progetti terapeutici individualizzati che sono conservati agli atti e per motivi legati agli obblighi di tutela della riservatezza sono conoscibili sono agli operatori direttamente interessati al trattamento. Deve darsi atto che oltre ai 10 p.l. che formano oggetto della presente convenzione, nell'anno 2014 si è reso necessario effettuare l'inserimento di ulteriori 2 assistiti (C. S. e B. A) sempre nel rispetto della capacità ricettiva massima della struttura (di n. 12 p.l.); il relativo impegno di spesa calcolato in € 76.400,72 graverà sul bilancio del corrente anno ma senza perciò dare luogo all'ampliamento della convenzione anche per gli anni a venire.

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE CON LA COO.SS. MARCHE - TARIFFE

Si ritiene opportuno, anche alla luce dei rilievi in passato formulati dall'Osservatorio per i lavori pubblici della Regione Marche in merito alle modalità di affidamento del servizio in questione, precisare che la presente convenzione con la Coo.ss. Marche per la gestione della struttura di via Tabano non è soggetta alla normativa sugli appalti dei servizi di cui al D.lgs. 163/2006 a norma dell'art.20, trattandosi di "servizi sanitari e sociali" compresi nell'allegato II B categoria 25.

Viceversa, questo tipo di rapporto si colloca nell'ambito del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. e della L.R. n.20/2000 e L.R. n.20/2002 con particolare riferimento alle disposizioni ivi dettate in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali quali strumenti di regolazione del mercato sanitario per l'erogazione di prestazioni a carico e per conto del SSN.

Secondo tale sistema, il modello dei rapporti contrattuali tra Aziende Sanitarie e le strutture sanitarie o socio-sanitarie si articola in due fasi, una programmatica affidata alla competenza regionale ed una contrattuale affidata alle Aziende Sanitarie. Pertanto, è evidente che il rapporto instaurato con la Coo.ss. Marche, quale ente titolare e proprietario della struttura residenziale di via Tabano, autorizzata e provvisoriamente accreditata ex L.R. 20/2002, è estraneo alla disciplina normativa degli appalti ed alle regole della concorrenza che ne costituiscono il fondamento. In sintesi la convenzione con la struttura residenziale di via Tabano non ricade nell'ambito dell'applicazione della normativa comunitaria sugli appalti, viceversa la sua disciplina va rinvenuta nell'ambito delle procedure di accreditamento che vedono la fase negoziale in senso proprio affidata alle Aziende Sanitarie pur nell'ambito della cornice di riferimento fissata dalla Regione cui compete di stabilire i criteri di accesso alle strutture, le tariffe e la disciplina di esercizio dell'attività.

In proposito deve prendersi atto di quanto comunicato dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche con la nota 34068 del 16/01/2014 nella quale si invita la Direzione Gen.le dell'ASUR a dare disposizioni al fine di *"mantenere, nei contratti/convenzioni da avviare nel 2014, la stessa percentuale di compartecipazione indicata in quelli stipulati nell'anno 2013 riportandouna clausola di allineamento alle indicazioni regionali quando, una volta avviata l'applicazione effettiva del Decreto governativo sull'ISEE, verrà istituito il Fondo di Solidarietà, quantificato l'importo e definiti i criteri di gestione dello stesso"*;

Con successiva nota ASUR DG 3702/2014 il Direttore Gen.le ha invitato i Direttori di Area Vasta ad attenersi alle indicazioni reg.li come sopra descritte e pertanto il presente atto, nel riconfermare le quote di compartecipazione alla spesa per gli inserimenti in oggetto, fa riserva di procedere con successivo atto all'allineamento delle quote stesse alle indicazioni regionali di cui alla DGR 1195/2013 una volta avviata l'applicazione effettiva sull'ISEE e quantificato il fondo di solidarietà, nonché definiti i criteri di gestione dello stesso.

Si dà atto inoltre che ad oggi la determinazione della retta, nel caso di specie, si basa su un'analisi dei costi sostenuti dall'ente gestore in termini strutturali, di personale e di gestione alberghiera ed inoltre

tiene conto della retta praticata da strutture di analoga tipologia, quale la Comunità Alloggio per disabili mentali "Villa Ricci" di Monteroberto (AN) anche essa convenzionata con questa Area Vasta.

La retta residenziale giornaliera consiste, nell'importo di € 134,48 + IVA 4%, di cui € 115,80 a carico di questa Area Vasta ed € 18,68 a carico dell'utenza ospitata che, a partire dal 01/02/2014, versa direttamente alla Cooss Marche Ente titolare e gestore.

Le voci di costo che concorrono alla determinazione della retta residenziale giornaliera sono dettagliate nel prospetto contabile allegato alla convenzione.

L'assistenza fornita all'utenza è così caratterizzata:

- n. 1 responsabile della struttura;
- n. 1 Coordinatore;
- n. 4 Educatori Professionali alternati su turni di 12 ore giornaliere;
- n. 7 Educatori per 24 ore giornaliere;
- n. 8 Assistenti tutelari per 24 ore giornaliere.

Gli oneri complessivamente connessi alla gestione della residenzialità in parola per l'anno 2014 devono essere stimati in via revisionale, tenuto conto dei giorni effettivi di occupazione della struttura mediamente registrati, in complessivi € 522.000,00= IVA inclusa, così suddivisi:

- € 445.599,28 è riferito alla esecuzione del rapporto convenzionale in oggetto per n. 10 p.l. ;
- € 76.400,72 è riferito all'occupazione degli ulteriori 2 p.l.

Il conto cui fare riferimento è il n. 0505100105 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche"


PER QUANTO SOPRA ARGOMENTATO

PROPONE


1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina.
2. Approvare la stipula di un atto di convenzione con la Coos.s. Marche soc.coop. p.a. di Ancona per il ricovero dell'utenza psichiatrica, seguita dal Dipartimento Salute Mentale dell'Area Vasta 2, presso la struttura residenziale "Soteria" di via Tabano n. 51 di Jesi (n. 10 p.l.), gestita dalla medesima Cooperativa, nei termini di cui allo schema contrattuale che sotto forma di allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n. 1).
3. Stabilire che l'efficacia della convenzione decorra dal 01/01/14 fino al 31/12/14.
4. Autorizzare il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale o suo delegato a provvedere, nei termini e con la rigorosa osservanza delle modalità poste nella convenzione, all'ammissione dell'utenza psichiatrica nella struttura residenziale di che trattasi con il riconoscimento a carico dell'Area Vasta stessa dei conseguenti oneri di ricovero.
5. Prendere atto dell'ulteriore inserimento di n. 2 assistiti (C. S. e B. A) avvenuto nel corso dell'anno 2014, nel rispetto della capacità ricettiva massima della struttura di n. 12 p.l., e che si è reso necessario sulla base delle motivazioni contenute nel progetto riabilitativo individualizzato redatto dal competente DSM.
6. Corrispondere alla Coos.s. Marche soc.coop.p.a. di Ancona la retta di ricovero di cui all'art. 6) della convenzione, secondo le scadenze temporali nella stessa previste, su presentazione di regolare fattura debitamente vistata per la liquidazione dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'Area Vasta 2 o suo delegato.
7. Dare atto che per l'anno 2012 il costo complessivo per la gestione del rapporto convenzionale di cui trattasi è stato di € 662.640,86 liquidabile per intero in quanto inferiore al tetto massimo di spesa contrattualmente fissato in € 677.165,00, fermo restando la congruità dell'assistenza prestata nel medesimo anno debitamente attestata dal Direttore dell'u.o.c. Psichiatria di Jesi

8. Dare atto che per l'anno 2013 il costo complessivo per la gestione del rapporto convenzionale di cui trattasi è stato di € 650.665,69 liquidabile fino alla concorrenza del tetto di spesa contrattualmente fissato in € 650.600,00 fermo restando la congruità dell'assistenza prestata nel medesimo anno debitamente attestata dal Direttore dell'u.o.c. Psichiatria di Jesi
9. Prendere atto e autorizzare le proroghe/inserimenti effettuati presso la Comunità Soteria dal DSM-u.o.c. Psichiatria di Jesi nell'anno 2014 con riferimento agli assistiti le cui generalità risultano nei piani terapeutici individualizzati conservati presso i competenti uffici e che per ragioni legate alla tutela della riservatezza non sono conoscibili che agli operatori direttamente interessati al trattamento dei dati.
10. Determinare a calcolo per l'anno 2014, tenuto conto dei giorni di occupazione effettivi della struttura ad oggi contabilizzati, in € 522.000,00= IVA inclusa, il costo complessivo per la gestione del rapporto convenzionale di cui trattasi, precisando che:
 - € 445.599,28 è riferito alla esecuzione del rapporto convenzionale in oggetto per n. 10 p.l. ;
 - € 76.400,72 è riferito all'occupazione degli ulteriori 2 p.l.
11. Dare atto che la spesa di cui al precedente punto graverà sul budget dell'Area Vasta 2 con riferimento al conto economico 0505100105 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche".
12. Delegare il Direttore dell'Area Vasta 2 affinché provveda alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale in oggetto subordinatamente alla sua approvazione da parte del DG/ASUR.
13. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
14. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

Responsabile del Procedimento
dr.ssa ~~Fiammetta~~ Mastri




Dirigente U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale
dr.ssa ~~Charital~~ Mariani




Dirigente Area Vasta 2 DSM
dr. Carlo Gianfelice



Direttore u.o.c. Psichiatria
dr. Massimo Mari



Il Responsabile dell'Istruttoria
rag. Anna Verdolini



- ALLEGATI -

Numero	822	Pag. 10
Data	09 DIC. 2014	

n.1 Schema di convenzione e suoi relativi allegati

SCHEMA ATTO DI CONVENZIONE

Tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 2 – sede legale in Ancona via Caduti del Lavoro 40, – C.F. e P.I. 02175860424 - rappresentata ad ogni effetto dal Direttore dell'Area Vasta 2 dott. Giovanni Stroppa giusta delega rilasciata con determina n. _____ del _____ e la COO.S.S. Marche ONLUS Soc. Coop. p.a. con sede in Ancona, via A. Saffi n. 4, C.F. e P.IVA 00459560421 in persona del suo legale rappresentante _____,

Premesso

- che la suddetta Cooperativa, costituita a norma di legge, è iscritta nell'albo regionale delle cooperative sociali di tipologia A con ambito di operatività per i servizi socio-assistenziali e sanitari-educativi, giusto il Decreto del Dirigente del servizio servizi sociali del 20/10/95 n. 284;
- che la stessa Cooperativa gestisce quale ente titolare le comunità alloggio per persone con disturbi mentali (Comunità 1 e Comunità 2) denominate "Soteria " con sede alla via Tabano 51 in Jesi, autorizzate ex L.R. 20/2002 con i seguenti atti:
 - comunità n. 1 - autorizzata con atto rilasciato dal Comune di Jesi n. 1 del 23/03/2009, per n. 6 p.l.
 - comunità n. 2 - autorizzata con atto rilasciato dal Comune di Jesi n. 2 del 10/07/2007, per n. 6 p.l.
- che a fronte di una capacità ricettiva complessiva di n. 12 p.l., n. 10 sono oggetto della presente convenzione;
- che la sussistenza dei citati atti di autorizzazione garantisce l'erogazione di una assistenza adeguata ai requisiti funzionali previsti dal regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i., nonché il rispetto dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi dallo stesso disciplinati;
- che la struttura residenziale di che trattasi viene individuata quale presidio residenziale del privato sociale a supporto dell'attività riabilitativa psichiatrica del Dipartimento di salute mentale dell'Area vasta 2;
- che il presente accordo convenzionale si istaura ai sensi della L.R. 20/2002 tenuto conto che il comma 6 bis dell'art. 14 recita che *"fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 1 comma 2, le strutture e i servizi previsti dalla presente legge possono istaurare i rapporti con i soggetti prescindendo dalla normativa sull'accreditamento contenuta nel medesimo articolo"*
- che la disciplina di cui alla presente convenzione si attua nell'attesa di una più puntuale regolamentazione delle strutture sociali in esecuzione del Piano Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002 adottato con D.A. n. 306 del 1/3/00;
- che il Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche con la nota 34068 del 16/01/2014 invita la Direzione Gen.le dell'ASUR a dare disposizioni al fine di "mantenere, nei contratti/convenzioni da avviare nel 2014, la stessa percentuale di compartecipazione indicata in quelli stipulati nell'anno 2013 riportandouna clausola di allineamento alle indicazioni regionali quando, una volta avviata l'applicazione effettiva del Decreto governativo sull'ISEE, verrà istituito il Fondo di Solidarietà, quantificato l'importo e definiti i criteri di gestione dello stesso";
- che con successiva nota, ASUR DG 3702/2014, il Direttore Gen.le ASUR ha invitato i Direttori di Area Vasta ad attenersi alle indicazioni reg.li come sopra descritte e pertanto il presente atto, nel riconfermare le quote di compartecipazione alla spesa di cui alla DGRM 23/2013, fa riserva di procedere con successivo atto all'allineamento delle quote stesse alle indicazioni regionali di cui alla DGR 1195/2013 una volta avviata l'applicazione effettiva sull'ISEE e quantificato il fondo di solidarietà nonché definiti i criteri di gestione dello stesso;

tutto ciò premesso;

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

ART. 1

(aspetti generali)

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

(ammissione)

L'ammissione nella struttura residenziale, con retta a carico dell'ASUR/Area Vasta 2 ha luogo, entro il numero complessivo massimo dei 10 posti letto che formano oggetto della presente convenzione, mediante l'invio di apposita richiesta/lettera d'impegno, sottoscritta dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale ASUR/AV2 o suo delegato.

ART. 3

(permanenza nella struttura)

Per ciascun soggetto inserito il Dipartimento di salute mentale (D.S.M.) della ASUR/Area Vasta 2 elabora un programma terapeutico nel quale devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri degli operatori della struttura.

Il programma terapeutico individuale deve indicare il periodo di permanenza nella struttura e, nel caso sia necessario deve inoltre indicare l'assistenza integrativa e individualizzata di cui abbisogna l'assistito in relazione a determinate condizioni quali il ricovero in struttura ospedaliera o il percorso di accompagnamento verso una diversa forma di residenzialità.

Gli operatori preposti alla struttura residenziale provvedono a predisporre un progetto di trattamento e tutela finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica del ricoverato, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal Dipartimento di salute mentale.

Nello svolgimento dei progetti, la struttura si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona, ad assicurare la riservatezza delle informazioni riferite alla persona stessa e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, salvo nei casi in cui la permanenza sia disposta dalla Magistratura.

In tali casi la struttura si atterrà alle precise disposizioni della Magistratura stessa.

ART. 4

(verifiche periodiche)

Il Dipartimento di salute mentale verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con gli operatori della struttura eventuali variazioni del progetto di trattamento, ivi compresi gli eventuali spostamenti del soggetto presso altre sedi operative.

La vigilanza di carattere generale sulla struttura rimane comunque in capo al Direttore DSM/AV2 cui la stessa territorialmente insiste.

Verifiche periodiche vengono inoltre svolte dal Nucleo Controllo Prestazioni Sanitarie dell'AV2 costituito come da determina 86/AV2/2012 che provvederà a trasmettere i relativi verbali anche al Direttore del DSM e al Dirigente DAT

ART. 5

(conclusione del programma)

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, il responsabile della struttura residenziale e gli operatori del D.S.M. verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il Direttore del D.S.M., invia una nuova lettera d'impegno indicando la data della prevista dimissione. Il responsabile della struttura si impegna a comunicare immediatamente al Dipartimento ogni fatto od azione che faccia presupporre l'intenzione del ricoverato di abbandonare la struttura.

ART. 6
(formazione)

La ASUR/Area Vasta 2 dà comunicazione alla struttura residenziale di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute mentale che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori. Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla struttura residenziale è data comunicazione all'Azienda Sanitaria che può farvi partecipare il proprio personale.

ART. 7
(finanziamenti)

L' ASUR/Area Vasta 2 per ciascun soggetto inserito corrisponderà alla Coo.s.s. Marche che gestisce la struttura, per effetto della presente convenzione e dell'impegno di cui al precedente art. 2, la somma di € 115,80= al giorno per ciascun ospite, oltre l'IVA al 4% come risultante dal prospetto allegato (allegato n. 1).

La quota alberghiera di € 18,68= giornaliera, è posta a carico del ricoverato e dallo stesso direttamente versata alla Cooss Marche a partire dal 01/02/2014, mentre per la sola mensilità gennaio 2014 è versata alla ASUR/Area Vasta 2.

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella residenzialità salvo il caso di ricoveri ospedalieri durante i quali si renda necessaria la continuazione dell'assistenza da parte degli operatori della cooperativa.

ART. 8
(trasmissione di dati informativi)

La struttura residenziale si impegna a trasmettere al Dipartimento di salute mentale della ASUR/Area Vasta 2, oltre al progetto di trattamento e tutela di cui al precedente art. 3), una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta, con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse con riferimento ai programmi terapeutici individuali elaborati e prodotti dal Dipartimento stesso.

ART. 9
(documentazione a corredo)

La Coo.s.s. Marche s'impegna a produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione l'elenco degli operatori utilizzati nella struttura residenziale, con l'indicazione della rispettiva qualifica professionale posseduta, nonché gli orari ed i turni di servizio del personale stesso.

La Coo.s.s. Marche deve inoltre notificare con detto elenco il nominativo del Responsabile della struttura.

Il predetto elenco, quale allegato 2, costituirà parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima Coo.s.s. Marche di provvedere con immediatezza all'aggiornamento dell'informazione.

ART. 10
(contribuzioni ex L.266/2005)

Le parti ritengono concordemente che il presente accordo negoziale non è soggetto all'applicazione del D.lgs. n. 163 del 12/4/2006 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto i servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II B del decreto medesimo e, pertanto, lo stesso non è soggetto alle

contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 1, L.266/2005 e della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10/1/2007;

ART. 11
(Privacy)

Il personale della Coo.s.s. Marche non può rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta.

I dati personali strettamente pertinenti le finalità, i servizi e gli obblighi oggetto del presente accordo non possono essere utilizzati dalla Coo.s.s. Marche per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e smi recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Regolamento Organizzativo Privacy" dell'ASUR, adottato con determina del DG n. 148/2013, nomina il Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa Cooss Marche, "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Cooperativa stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione oggetto di intesa.

La Coo.s.s. Marche stessa si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali sia svolto anche da parte di tutti gli incaricati e/o collaboratori che operano sotto la sua Responsabilità, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal D.lgs 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con riferimento all'adozione delle misure di sicurezza.

ART. 12
(inadempienze)

L'ASUR/Area Vasta 2 si riserva il diritto della risoluzione della presente convenzione, in qualsiasi momento, con semplice preavviso di giorni 15, a seguito di reiterate inadempienze da parte della Coo.s.s. Marche agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, o per gravi inosservanze della vigente normativa.

ART. 13
(durata della convenzione)

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dall'01/01/2014 fino al 31/12/2014, salvo quanto previsto dall'art. 12).

L'efficacia della convenzione è in ogni caso legata al mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento della struttura residenziale ex L.R. 20/2002 oltre che alla compatibilità della convenzione stessa con gli indirizzi regionali riguardanti le strutture, la gestione ed il funzionamento delle strutture assistenziali.

ART. 14
(registrazione)

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Jesi, lì



Numero	822	Pag. 15
Data	09 DIC. 2014	

IL PRESIDENTE
COO.S.S. MARCHE ONLUS soc.coop.p.a.

ASUR/AV2
II DIRETTORE AV2

Numero	822	Pag.	16
Data	09 DIC. 2014		

Allegato n. 1

DETTAGLIO VOCI DI COSTO da produrre al momento della stipula

Allegato 2

ELENCO DEGLI OPERATORI UTILIZZATI NELLA STRUTTURA RESIDENZIALE DI
VIA TABANO, 51 – JESI da produrre al momento della stipula